

**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi  
ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

tra

DEBITRICE SRL

FIDEIUSSORI

ATTORI

e

BANCA

CONVENUTO

Oggi 1 luglio 2014 ad ore 9,00 innanzi al dott. Antonella Cozzi, sono comparsi:

Per DEBITRICE SRL, FIDEIUSSORI

Per BANCA

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti.

Il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Antonella Cozzi

**EX PARTE CREDITORIS**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato ex art. 181 sessies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 64615/2013 promossa da:

DEBITRICE SRL

FIDEIUSSORI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**MOTIVAZIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la DEBITRICE SRL, i FIDEIUSSORI quale garante, convenivano in giudizio la BANCA chiedendo di accertare che nessun contratto di conto corrente è stato sottoscritto dall'attrice; l'invalidità delle condizioni economiche del rapporto di c/c applicate dalla banca (interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S., spese); l'accertamento del reato di usura soggettiva ed oggettiva da parte della banca; l'invalidità delle fideiussioni e del contratto di polizza vita sottoscritto dalla P. e del prestito obbligazionario; la nullità del finanziamento del 4.4.2011; nonché di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 54.385,26 a favore della società attrice, per la restituzione degli interessi usurari.

La BANCA si costituiva in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto di tutte le domande degli attori.

Occorre subito rilevare che parte convenuta ha prodotto il contratto di conto corrente del 13.4.2006 sottoscritto da FIDEIUSSORI, legale rappresentante della società DEBITRICE SRL, la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta (doc. n 1), nonché il documento di sintesi (doc. n 2), che è stato prodotto anche dagli attori, in cui sono indicate le condizioni economiche applicate al rapporto.

Ne consegue che vanno disattese le domande di invalidità delle condizioni economiche applicate al rapporto di c/c, fondate dagli attori sulla mancanza del contratto, in quanto esse risultano patuite, specificamente e per iscritto, dalle parti.

Nel resto, l'atto di citazione riporta contestazioni generiche e si incentra sulla contestazione dell'usurarietà del tasso di interesse applicato dalla banca accertato mediante una perizia di parte, nella quale è precisato che non sono state considerate le condizioni economiche pattuite tra le parti ma unicamente gli estratti di conto corrente dal II trimestre 2006 al III trimestre 2012 (doc. 16).

In ordine alla perizia di parte, occorre premettere, in generale, che essa non ha valore probatorio, ma ha mero valore indiziario, al pari di un documento di provenienza di un terzo, e che, di conseguenza, è liberamente apprezzabile nel giudizio.

La lacunosità della documentazione considerata dal perito di parte nell'elaborazione dei conteggi inficia l'attendibilità della consulenza, che ricostruisce lo svolgimento del rapporto di conto corrente, sulla base di documentazione parziale, ignorando completamente il contratto e le relative pattuizioni e giungendo a risultati che, in presenza del contratto scritto, devono considerarsi arbitrari.

Deve, inoltre, rilevarsi che, in relazione alla determinazione del tasso usurario, il metodo di calcolo del TEG seguito dal consulente di parte, comprensivo delle C.M.S. e delle spese, non è condivisibile.

E' noto, infatti, che le istruzioni in origine emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi medi escludevano esplicitamente la C.M.S. dalla base di calcolo del TEG e che successivamente il legislatore, con l'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha espressamente stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell'applicazione del citato art. 2 della legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Inoltre, lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM *"non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni"*.

L'esame del contenuto intrinseco della norma e delle espressioni letterali utilizzate dimostra, in modo inequivoco, che la stessa ha una portata innovativa, di modo che alla luce della necessaria

interpretazione sistematica delle norme dell'unico ordinamento giuridico, del quale deve essere assicurata la coerenza, si deve affermare che fino all'applicazione delle nuove Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto 2009, nel calcolo del TEG non deve essere ricompresa la commissione di massimo scoperto.

In conformità alla nuova normativa, le "Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009, confermano che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nella componente "oneri" di cui deve tener conto per la determinazione del tasso effettivo globale medio applicato ai finanziamenti di durata, prevedendo però, nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.

La parte convenuta ha prodotto una perizia di parte che tiene conto della pattuizione delle condizioni economiche del rapporto di c/c di cui al contratto sottoscritto dalla società attrice del 13.4.2006 e che ha individuato i criteri per la quantificazione del tasso effettivo globale annuo applicando le istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti e ha verificato che per il periodo 13.4.2006 – 30.3.2013 sul conto corrente in questione, non è stato superato il tasso soglia usura.

La perizia di parte convenuta è stata contestata dalla parte attrice in relazione al criterio utilizzato, ma non in relazione al conteggio, che deve quindi ritenersi, da un punto di vista contabile, corretto.

Non è quindi necessario procedere ad una C.T.U., essendo la questione controversa di natura giuridica e non contabile, e dovendosi ritenere condivisibile il criterio di calcolo applicato dal C.T.P. della parte convenuta, per i motivi suesposti.

Le altre domande proposte dalla parte attrice sono connesse alla invalidità del rapporto di conto corrente ed alla applicazione di tassi di interesse usurari e devono essere respinte, in quanto infondate, stante la validità ed efficacia del contratto di conto corrente e delle relative pattuizioni e dovendosi escludere l'applicazione di un tasso di interesse usurario.

Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, in quanto soccombente, e sono liquidate come da dispositivo ex d.m. 55/2014, considerata la natura documentale della causa e la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c..

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così dispone:

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna gli attori, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che liquida in € 8.700,00 per compenso, oltre 15% spese gen., iva e cpa.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 1 luglio 2014

Il Giudice

dott. Antonella Cozzi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS